



COMUNE DI CASNIGO

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER L' ISTITUZIONE DI COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con delibera di C.C. n. 35 del 17.07.2013
Modificato con delibera di C.C. n. 30 del 30.07.2018

COMUNE di CASNIGO

(Provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO PER L' ISTITUZIONE DI COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 1

Il presente regolamento istituisce e disciplina le commissioni consiliari permanenti, di cui all'art. 12 dello Statuto Comunale.

Le commissioni temporanee, speciali e d'inchiesta, previste dall' art. 12 comma 1 dello Statuto, saranno regolamentate dal Consiglio comunale ogni qual volta l'istituzione delle stesse è richiesta da specifiche esigenze.

ART. 2

Sono istituite dal Consiglio comunale quattro Commissioni Consiliari permanenti con il compito dell'esame preparatorio degli atti da sottoporre a deliberazione del Consiglio e di proposte di interesse Comunale, relative a :

- 1) SERVIZI SOCIALI E ATTENZIONE ALLA PERSONA;
- 2) ASSOCIAZIONI, REALTA' AMMINISTRATIVE SOVRACOMUNALI, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE SOCIOCULTURALE E AMBIENTE DEL NOSTRO PAESE (ecologia, ambiente, commercio, cultura e sport);
- 3) ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI (e informazione);
- 4) LAVORI PUBBLICI, BILANCIO E TRIBUTI (urbanistica, edilizia privata);

ART. 3

Il Consiglio comunale promuove l'istituzione delle suddette Commissioni consiliari.

Le stesse sono costituite da tre Consiglieri, di cui due nominati su proposta del gruppo di maggioranza e uno su proposta delle minoranze consiliari.

Il Sindaco, ove non espressamente previsto come componente, e l'Assessore esterno competente, ove nominato, hanno facoltà di intervenire ai lavori delle commissioni senza diritto di voto.

ART. 4

Le Commissioni vengono elette dal Consiglio Comunale, di norma, nella seduta in cui si provvede alla nomina delle commissioni istituzionali del Comune od in quella immediatamente successiva.

I rappresentanti consiliari sono nominati dal Consiglio con votazioni separate per maggioranza e minoranza.

I membri delle singole Commissioni sono eletti con voto palese ed in due distinte votazioni, la prima con la partecipazione dei consiglieri della maggioranza e la seconda con quella dei gruppi delle minoranze consiliari, per la nomina dei rispettivi componenti, designati dai capigruppo di appartenenza.

In caso di surroga per qualsiasi motivo di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il consiglio comunale procede alla sostituzione.

ART. 5

Il Presidente viene eletto dalle singole Commissioni nel proprio seno nella prima riunione, che viene convocata dal Sindaco entro venti giorni dall'esecutività della deliberazione di nomina.

In caso di assenza, il Presidente viene sostituito dal consigliere dallo stesso delegato.

ART. 6

La prima riunione di ogni Commissione è presieduta dal Consigliere più anziano per età, le successive dal Presidente.

Le Commissioni Consiliari si riuniscono validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri di cui le medesime si compongono.

Non si considerano, ai fini della formazione del quorum, il Sindaco, ove non espressamente previsto e l'Assessore esterno.

Il quorum richiesto per la validità delle proposte deve essere pari alla metà più uno dei partecipanti con diritto di voto.

Funge da segretario verbalizzante il componente presente più giovane per età, fatta salva ogni decisione diversa della Commissione.

ART. 7

Di norma le commissioni sono convocate dai loro presidenti. Possono richiedere la convocazione delle commissioni: il Sindaco, l'Assessore competente, la maggioranza dei consiglieri componenti la commissione interessata, con richiesta scritta.

Il Presidente è tenuto alla convocazione entro dieci giorni dalla data della richiesta.

Gli avvisi scritti di convocazione dovranno pervenire ai componenti la commissione almeno cinque giorni prima della data fissata per le riunioni ordinarie e almeno tre giorni prima per le riunioni straordinarie.

ART. 8

Nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni, le commissioni possono avvalersi della consulenza di esperti e di collaboratori esterni, previa autorizzazione della Giunta Comunale, in numero massimo di 8, di cui 5 nominati su proposta del gruppo di maggioranza e 3 su proposta delle minoranze consiliari.

ART. 9

Ogni commissione promuove i contatti con le forze sociali affinché l'operato delle stesse contribuisca al buon andamento ed alla attuazione della materia di propria competenza, nonché a favorire l'informazione, la comunicazione e la partecipazione dei cittadini.

Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

E' data facoltà alle singole commissioni sollecitare il Consiglio comunale a richiedere l'indizione di pubbliche assemblee per la trattazione e la verifica di problemi specifici, nei termini e nelle forme del competente regolamento.

ART. 10

Il compito di ciascuna commissione è l'esame preparatorio dei problemi del proprio settore e degli atti da sottoporre a deliberazione agli organi collegiali del Comune.

La commissione deve prendere atto di tutte le proposte emerse e le porterà

necessariamente in sede decisionale nei tempi più brevi ed opportuni.

ART. 11

Il parere espresso dalle commissioni sarà di tipo consultivo, in quanto gli organi istituzionali deliberativi restano, per legge, il Consiglio comunale e la Giunta, ciascuno per le proprie competenze.

ART. 12

Le commissioni riferiscono per scritto o oralmente al Consiglio comunale, tramite il Presidente o l'assessore competente, eventualmente con relazione di maggioranza e di minoranza da accompagnarsi alla proposta di delibera, previa illustrazione della propria proposta alla Giunta comunale, almeno dieci giorni prima della riunione del Consiglio comunale.

ART. 13

Le commissioni possono organizzarsi al loro interno in sottocommissioni, le quali hanno il compito di occuparsi di settori e problemi più particolari o di specifici argomenti rientranti nelle competenze della commissione stessa .

Per i necessari collegamenti tra le diverse commissioni è data facoltà ad ogni commissione di consultare (eventualmente invitandoli alla riunione) membri di altre commissioni oppure di effettuare riunioni congiunte su problemi dai molteplici risvolti.

ART. 14

I membri consiglieri delle commissioni, per il tramite dei loro presidenti, hanno facoltà di chiedere alla Giunta, ai responsabili degli uffici comunali, enti ed aziende dipendenti dal Comune, informazioni, dati e l'esibizione di atti, documenti e audizione dei responsabili dei servizi inerenti l'espletamento delle loro funzioni e nell' ambito delle materie di propria competenza.

La richiesta e relativa autorizzazione può essere verbale se riguarda la sola presa visione di atti e/o documenti, mentre deve essere scritta se gli stessi si devono asportare in copia.

Le commissioni cessano le loro funzioni con la scadenza del mandato del Consiglio Comunale.

Il presente regolamento viene approvato a termini di legge.

Per quanto non previsto dallo stesso, si farà riferimento alle leggi Comunali, allo Statuto ed ai regolamenti comunali.

CASNIGO, lì 30.07.2018

Il presente regolamento è stato modificato dal Consiglio Comunale in seduta del 30.07.2018 con atto n. 30 come risulta dal registro degli originali.

IL SINDACO
f.to: Enzo Poli

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Rapisarda dott. Leopoldo

Estremi di esecutività dell'atto deliberativo:

Esecutivo il 12.08.2018, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì 13.08.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to: Rapisarda dr. Leopoldo

Pubblicato all'albo pretorio per 15 gg. consecutivi dal 17.08.2018 al 01.09.2018, senza opposizioni. (*Pubblicazione n. 616/2018*)

Il presente regolamento è entrato in vigore il 02.09.2018.

Addì 12.09.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Rapisarda dr. Leopoldo

Successive modificazioni ed integrazioni:
